

esercitare le funzioni del grado superiore, con eccezione della sola idoneità fisica.

« *Il sottosegretario di Stato*

« *BATTAGLIERI* ».

Toscanelli ed altri. — *Al commissario generale per i combustibili nazionali.* — « Per sapere se sia il caso di proporre che gli effetti del decreto 24 febbraio 1918, in relazione all'articolo 7 del testo unico 14 giugno 1917, n. 971, siano estesi agli anni 1917 e 1918 per quanto riguarda i capitali spesi ed investiti negli impianti e nelle trasformazioni delle miniere per intensificare la produzione a seguito degli incitamenti del Commissariato dei combustibili nazionali ».

RISPOSTA. — « La questione sollevata dagli onorevoli interroganti è stata già discussa fra il Ministero delle finanze e il commissario dei combustibili nazionali e risolta in senso favorevole.

« Il Ministero predetto ha infatti già date disposizioni ai dipendenti uffici delle imposte perchè, nell'applicazione dell'articolo 25, comma 2º, del decreto luogotenenziale 24 febbraio 1918, n. 284, tenessero presente che, per effetto di tali disposizioni, agli impianti ed alle trasformazioni eseguite per l'aumento della produzione e per la utilizzazione dei combustibili nazionali, in occasione degli accertamenti anche per i periodi anteriori al 1918, purchè non si fossero già resi definitivi, fosse esteso l'ammortamento eccezionale del sopraprezzo pagato a causa della guerra, sempre quando si trattasse, come la legge espressamente stabilisce, di impianti o trasformazioni eseguite nell'esercizio al quale l'accertamento si riferisce.

« Dall'ammortamento del rimanente costo dei nuovi impianti o trasformazioni, anche se eseguite anteriormente al 1918, fu poi consentito il riparto fra i vari periodi per i quali non fosse ancora stato fatto l'accertamento.

« *Il commissario generale*

« *DE VITO* ».

Toscano. — *Al ministro dell'interno.* — « Per conoscere le ragioni per cui agli agenti della forza pubblica non vennero concesse le indennità di caro viveri, come giustamente furono estese a tutti gli altri dipendenti dello Stato; e se intenda provvedere a eliminare le condizioni di inferiorità di trattamento economico agli stessi agenti, costretti ad agitarsi o a dimettersi, con

grave pericolo della sicurezza dei cittadini, per la impossibilità in cui si trovano di alimentare se stessi e le loro famiglie ».

RISPOSTA. — « Con recenti decreti luogotenenziali sono stati concessi notevoli miglioramenti economici ai componenti l'Arma dei reali carabinieri, agli agenti di custodia delle carceri ed alle guardie di città: i quali assorbono la precedente richiesta di aumento dell'indennità di caro-viveri.

« *Il sottosegretario di Stato*

« *BONICELLI* ».

Toscano. — *Al ministro del tesoro.* — « Per conoscere se tenuto conto del lungo periodo della guerra che, con il rincaro dei materiali e per la mancanza di mano d'opera, rese impossibile la ricostruzione e la riparazione dei fabbricati danneggiati o distrutti dal terremoto del 1908 nelle provincie di Messina e Reggio Calabria, non ritenga opportuno prorogare fino al 1923 le disposizioni contenute negli articoli 331 e 338 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1339, che vengono a scadere il 10 febbraio 1919 ».

RISPOSTA. — « Con decreto luogotenenziale 6 febbraio ultimo scorso n. 166, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* stesso mese, il Governo, in considerazione delle eccezionali condizioni create dallo stato di guerra e per assicurare la rinascita delle città colpite dal terremoto del 23 dicembre 1908 ha provveduto ad una proroga dei termini di cui agli articoli 331 e 338 del testo unico, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1339, entro i quali i proprietari dovrebbero provvedere alla riparazione o alla ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti.

« *Il sottosegretario di Stato*

« *DE NICOLA* ».

Toscano. — *Al ministro dell'interno.* — « Per conoscere se siano stati completati gli studi del Consiglio superiore di sanità, chiamato a decidere in merito alla sistemazione della classe degli assistenti pratici delle farmacie, che hanno ottemperato alle disposizioni dell'articolo 71 della legge 12 maggio 1913, onde rendere loro finalmente quella giustizia che da tanto tempo invocano ».

RISPOSTA. — « Il Consiglio superiore di sanità non ha ancora completato gli studi relativi alla richiesta dei pratici di farma-